



## **CITTA' DI CHIERI** **(PROVINCIA DI TORINO)**

**AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI AL CITTADINO E  
ALLE IMPRESE**

### **BANDO DI CONCORSO GENERALE**

**EMESSO AI SENSI DELLA L.R. 28 MARZO 1995, N° 46 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E/O INTEGRAZIONI, DELLA L.R. 3/2010 E DELL'ART. 14 DELLA L.R. 1 GIUGNO 2010 N. 14, PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI ANCHE A SEGUITO DI NUOVE COSTRUZIONI NEL COMUNE DI CHIERI.**

Possono partecipare al presente BANDO tutti i cittadini residenti o che prestano la propria attività lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del Bando e precisamente:

**ALBUGNANO, ANDEZENO, ARIGNANO, BALDISSERO T.SE, BERZANO S. PIETRO, BUTTIGLIERA D'ASTI, CASTELNUOVO DON BOSCO, CAMBIANO, CHIERI, CERRETO D'ASTI, ISOLABELLA, MARENTINO, MOMBELLO T.SE, MONCUCCO, MONTALDO T.SE, MORIONDO, PASSERANO MARMORITO, PAVAROLO, PECETTO T.SE, PINO D'ASTI, PINO T.SE, POIRINO, PRALORMO, RIVA PRESSO CHIERI, SANTENA** ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando.

Concorrono all'assegnazione di almeno il 50% (cinquanta) della quota degli alloggi disponibili i cittadini residenti o che prestano la propria attività lavorativa in uno dei Comuni compresi nel suddetto ambito territoriale. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. N.46/95, la quota restante degli alloggi è riservata ai residenti nel Comune di Chieri. Nel caso di alloggi del patrimonio di proprietà del Comune di Chieri o assoggettati ad interventi di recupero, la quota riservata ai residenti nel Comune di Chieri è elevata al 100%.

## REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28 marzo 1995 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, possono partecipare al presente bando di concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Chieri o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi (anno 2010) da computarsi, ai sensi dell'art. 21 della legge 5/8/1978 n. 457, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sociale vigente al momento dell'indizione del bando di concorso di Euro 12.387,93. Tale reddito è riferito alla famiglia-tipo di due componenti. Per nuclei con più componenti, il reddito è ragguagliato sulla base della tabella A di equivalenza sotto riportata, tenuto conto che i figli a carico per i quali è operata la deduzione del reddito ai sensi dell'art. 21 della Legge 457/78 corrispondono ai presenti fini, a 0,5 unità. Per le famiglie di nuova formazione, come definite dall'art. 10 comma 1, lettera i), n. 2 della L.R. 46/95, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi

### LIMITI DI ACCESSO

<b>COMPONENTI</b>	<b>Reddito convenzionale (autonomi e redditi misti)</b>	<b>Reddito da lavoro dipendente o pensione</b>
Fino a 2	€12.387,93	€20.646,55
2,5	€13.750,60	€22.917,67
3	€15.113,27	€25.188,79
3,5	€16.352,07	€27.253,45
4	€17.590,86	€29.318,10
4,5	€18.705,77	€31.176,29
Oltre 4,5	€19.820,69	€33.034,49

- f) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

- g) non titolarità, da parte di alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;
- h) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- i) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

I requisiti suddetti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare. **Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. Devono permanere al momento dell'assegnazione** e durante il rapporto di locazione, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera e) per il quale il limite di reddito è moltiplicato per due. Gli Organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni possono far espletare in qualsiasi momento, da Organismi ed Enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti suddetti. Ai fini del requisito di cui alla precedente lettera e), il reddito annuo complessivo delle famiglie di nuova formazione (che abbiano cioè contratto matrimonio entro la data di scadenza del bando) è costituito esclusivamente dalla somma dei redditi percepiti rispettivamente da ciascuno dei coniugi o dei nubendi. Qualora prima della stipulazione della convenzione o prima della consegna dell'alloggio venga accertata la non permanenza dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso (fatta eccezione, come detto, per il requisito di cui alla lettera e), verrà disposto l'annullamento dell'assegnazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, L.R. 46/95. Analogamente verrà disposto l'annullamento dell'assegnazione qualora questa sia avvenuta sulla base di dichiarazioni o documentazioni risultate false o sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.

In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 11 della L.R. N. 3/2010 gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 2) lett. a) (residenza o domicilio) e alla lettera e) (reddito). Gli stessi soggetti vengono posti, a cura della Commissione, di cui all'art. 7 L.R. 3/2010, in apposita graduatoria, dalla quale il Comune attingerà per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno eventualmente disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di ERP costituito da almeno dieci alloggi.

## DEFINIZIONI

Ai fini della partecipazione al seguente bando di concorso valgono le seguenti definizioni:

**a)** il reddito annuo complessivo è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale relativa all'anno 2010, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare, handicappati o disabili. Per la definizione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati si fa riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali vigenti in materia.

**b)** per **nucleo richiedente**, ai sensi dell'art. 4 della L.R. N. 3/2010 si intende l'insieme dei membri iscritti **da almeno un anno** nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del D.P.R. n. 223/89, con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro. Il suddetto periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- 1) coniuge del richiedente,
- 2) figli minori del richiedente,
- 3) altro genitore di figli minori del richiedente,
- 4) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

**c)** per **locali impropriamente adibiti ad abitazione**, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria finalità non siano destinati ad abitazione.

Per **soffitta** si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature;

**d)** per **vano abitabile** si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall'articolo 3, quarto comma, del decreto legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, e comunque non inferiore a otto metri quadrati;

**e)** per **occupante senza titolo** si intende chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti;

**f)** per **profugo** si intende il cittadino italiano e i suoi familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartenga alle categorie individuate dalla vigente normativa statale in materia;

**g)** per **alloggio scadente** si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultino in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:

1) elementi propri dell'unità immobiliare:

- 1.1) pavimenti;
- 1.2) pareti e soffitti;
- 1.3) infissi;
- 1.4) impianto elettrico;
- 1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
- 1.6) impianto di riscaldamento;

2) elementi comuni

- 2.1) accessi, scale e ascensore;
- 2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere.

## **MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, **in bollo da € 14,62**, dovranno essere debitamente compilate, sottoscritte dal richiedente e corredate dalle dichiarazioni sotto richieste, **utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, pena l'esclusione**. Dovranno pervenire, nel periodo **dal 09.06.2011 ed entro le ore 13,00 del 29.07.2011** con le seguenti modalità:

**a) consegna a mano presso lo SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI CHIERI – V. PALAZZO DI CITTA' , 10 – CHIERI**, per i cittadini residenti in Chieri nei seguenti giorni e orari:

- **lunedì : dalle ore 8,30 alle ore 13,00**
- **giovedì: dalle ore 8,30 alle ore 13,00**
- **venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 13,00**

**oppure nei Comuni dell'ambito territoriale N.8**, per i cittadini ivi residenti.

All'atto della presentazione della domanda dovranno essere prodotti i documenti relativi al reddito del nucleo familiare, eventuali proprietà immobiliari, attestazione di invalidità, il libretto di lavoro per la valutazione dei contributi "GESCAL" versati.

**b) inoltre per posta a mezzo Raccomandata R.R., indirizzata al Comune di Chieri – SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA – V. Palazzo di Città, 10 – CHIERI**. In tal caso occorre

allegare al modulo di domanda debitamente firmato, oltre alla documentazione sopra descritta, una copia del documento di identità, non scaduto, del richiedente.

**Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.** Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni. E' fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda.

## SITUAZIONI CHE DANNO DIRITTO A PUNTEGGIO PREFERENZIALE

**ALLOGGIO IMPROPRIO** (occupazione da almeno due anni dalla data del bando, da parte del richiedente e della propria famiglia, di: baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici, o comunque di ogni altro locale procurato a titolo precario dagli Organi preposti all'assistenza pubblica, o altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili; richiedenti che debbano lasciare strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti d'età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo). **La condizione del biennio non è richiesta** quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli Organi preposti all'assistenza pubblica.

**STATO DI CONSERVAZIONE DELL'ALLOGGIO:** attestazione indicante lo stato di conservazione dell'immobile, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera "g" della legge regionale 46/95 ed inoltre la precisa indicazione della presenza o meno dei servizi igienici completi all'interno dell'alloggio e, in quest'ultimo caso, se detti servizi sono in comune con altre famiglie.

**ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO:** attestazione indicante l'esatta composizione dell'alloggio e la superficie dei singoli vani.

**COABITAZIONE** da almeno due anni da parte del proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità. **La condizione del biennio non è richiesta** quando si tratta di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli Organi preposti all'assistenza pubblica.

**SFRATTO O RILASCIO:** nel caso di rilascio di **alloggio di servizio:** attestazione del provvedimento di rilascio intimato dall'Ente o dal datore di lavoro con l'indicazione del motivo del rilascio; nel caso di **ordinanza di sgombero per pubblica utilità:** attestazione dell'ordinanza di sgombero indicando l'Autorità competente, il motivo del rilascio e la data di emissione del provvedimento; nel caso di **ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto o monitoria di sgombero:** attestazione della stessa, specificandone gli estremi.

Se lo sfratto è dovuto a morosità incolpevole, per ottenere il punteggio per lo sfratto è necessaria l'attestazione del Comune di residenza che certifichi la condizione di morosità incolpevole.

L'anzianità di contribuzione GESCAL, l'inserimento in precedenti graduatorie, la titolarità di assegno o pensione sociale, l'appartenenza alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, la condizione di coniuge superstite o figlio di persona deceduto per motivi di servizio potranno essere redatte nel rispetto dei principi di semplificazione delle certificazioni amministrative (D.P.R. 445 del 28/12/2000).

## CATEGORIE SPECIALI

**Anziani:** attestazione con cui il richiedente dichiara di non svolgere alcuna attività lavorativa, oppure di essere totalmente inabile al lavoro;

**Famiglie di nuova formazione:**

nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda: dichiarazione, sottoscritta da entrambi i nubendi, indicante la volontà di contrarre matrimonio entro la data di scadenza del bando e dichiarazione relativa al reddito di ciascuno dei nubendi; inoltre stato di famiglia del futuro coniuge.

**Invalidi:** - attestazione. relativa alla inabilità lavorativa del componente la famiglia indicante la condizione di invalidità e la percentuale riconosciuta dalla Commissione preposta; la condizione di malato di AIDS conclamato, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità, dovrà essere documentata con certificazione medica .

**Emigrati:** - dichiarazione attestante la condizione di emigrato e la scelta dell'ambito territoriale n.8 da parte dell'interessato.

**Profughi:** - attestazione relativa alla condizione di profugo con la quale, altresì, il richiedente dichiara di non svolgere alcuna attività lavorativa.

## **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

All'istruttoria delle domande presentate provvede il Comune di Chieri il quale, in caso di domanda con documentazione incompleta, provvederà, in sede di istruttoria, a richiedere l'integrazione ai concorrenti interessati, fissando loro, per la consegna, il termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il suddetto termine è prorogato di trenta giorni. Le domande, una volta istruite dal Comune di Chieri, saranno inoltrate ad un'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 L.R. 3/2010. La predetta Commissione, istituita presso l'A.T.C. competente per territorio, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. Tale graduatoria verrà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni parte dell'ambito territoriale n. 8 e nella sede dell'A.T.C., in un luogo aperto al pubblico. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, gli interessati possono presentare ricorso in bollo alla Commissione. Non è valutabile, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, la documentazione che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissato. **Non sono valutabili, altresì, eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.** Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione, secondo le modalità previste dall'art. 11 della citata L.R. 46/95, formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale rogante tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

## **ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

Il Comune di CHIERY effettuerà l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili in base alla graduatoria definitiva formulata dalla Commissione di cui sopra. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari, o da persone da essi delegate, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. In caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio entro i termini stabiliti dal Comune, il Sindaco, con lettera raccomandata, comunica all'assegnatario che può fornire giustificazione, fissando un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documentazioni. Qualora non sia documentato il grave impedimento a presentarsi o a scegliere l'alloggio, il Sindaco pronuncia la decadenza dall'assegnazione, ai sensi dell'art. 29 L.R. 46/95. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione del loro nucleo familiare. In tal caso essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa. Gli assegnatari devono presentarsi nella sede dell'Ente gestore nel giorno indicato dallo stesso con lettera raccomandata, per la sottoscrizione della convenzione di assegnazione. In caso di mancata stipulazione della convenzione di assegnazione, salvo il caso di

giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato, l'assegnatario decade dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 29 L.R. 46/95. Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili, come definiti in precedenza, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare, salvo quanto previsto dall'art. 14, commi 10 e 11 della L.R. 46/95.

### **CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è stabilito nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 46/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **AVVERTENZE FINALI**

Per quanto non citato nel presente bando vale quanto stabilito dalle Leggi Regionali n. 46/95 – N. 3/2010 così come richiamate dall'art. 14 della L.R. N. 14/2010 e da ogni altra disposizione statale e/o regionali vigente in materia.

**L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli, anche a campione, a seguito dei quali il dichiarante, in caso di dichiarazioni non veritiere, incorre nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, oltre ad essere perseguito ai sensi della legge penale.**

Chieri, 25 MAGGIO 2011

IL SINDACO

Dr. Francesco LANCIONE